



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9175193 recante *Criteria e modalità attuative per l'erogazione alle Società di corse delle risorse di cui all'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 185/2008, convertito dalla L. 2 del 2009.*

Amnesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 06/11/2020 al n. 922 –Prot. - SCEN_LEA-SCCLA - 0047500 - Uscita - 06/11/2020

Publiccato, con adeguamenti richiesti dall'organo di controllo, sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; e, in particolare, l'art. 12 della sopracitata legge, il quale prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e segnatamente l'art. 16 rubricato "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 rubricato "*Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*" e segnatamente l'art. 12 comma 2, lett. d), del predetto decreto, che annovera, tra le finalità dell'UNIRE, il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59", ed in particolare l'art. 2 ai sensi del quale l'Unire provvede alla valutazione delle strutture degli



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento e contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore *ex-lege* dell'UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l'altro, la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e in particolare l'art. 23-quater, comma 9 che stabilisce la soppressione dell'ASSI e il trasferimento delle funzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 rubricato “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 – ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, e in particolare l'art. 3 con il quale sono affidate alla Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica le funzioni già riconosciute all'ASSI, prima UNIRE;

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143 rubricato “Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 marzo 2018 n. 2481 registrato il 3 aprile 2018 dalla Corte dei Conti con visto n. 191, con il quale, ai sensi del sopracitato decreto DPCM 17 luglio 2017 n. 143, sono stati individuati tra gli altri, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica e con il quale si affida all'Ufficio PQAI VIII il pagamento delle sovvenzioni alle società di corse;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” che ha disposto l'assegnazione delle competenze in materia di turismo al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2019 n. 6834, registrato il 29 luglio 2019 dalla Corte dei conti con visto 834 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con il quale è stato abrogato il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 2481;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 179, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, all'ufficio controllo atti MISE e Mipaaf al nr. 89;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 n. 180, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2020 all'ufficio controllo atti MISE e Mipaaf al nr. 146, e in particolare l'art. 8 comma 3 recante: "Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina";

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER), come modificato dai Regolamenti (UE) n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 972/2020 del 2 luglio 2020 della Commissione europea, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Comunicazione del 19 marzo 2020, C (2020)1863 con la quale la Commissione UE ha adottato il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID";

Vista la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 *final* del 3 aprile 2020 - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 -, con la quale, tra l'altro, apporta modifiche al punto 22, let. a) e



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

c), elevando a 800.000, 00 euro l'importo complessivo percepibile da una impresa come aiuto *de minimis*;

VISTO l'articolo 2, l'articolo 34 e l'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *Legge di contabilità e finanza pubblica, che introduce le linee di riforma del bilancio dello stato*;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato»;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 – recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021”;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2019 – recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 – 2022”;

VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2018 n. 20762, registrato alla Corte dei Conti il 4 giugno 2018 n.ro 446 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio dirigenziale di seconda fascia PQAI VIII – “Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse”, nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, al Dr. Giovanni Di Genova;

VISTO il D.P.R. 05 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 n. 75, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il DPCM 07 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10 settembre 2020 al n. 832, recante il conferimento di incarico al Dr. Oreste Gerini di Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, nell'ambito del Dipartimento delle



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 25 febbraio 2020, n. 2070, registrata dalla Corte dei conti l'11 marzo 2020 al n. 1-141;

VISTA la direttiva del Capo del dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2020 del 12 marzo 2020, n. 805, registrata dall'Ufficio centrale del bilancio il 13 marzo 2020 al n. 222, con cui il Capo Dipartimento, in coerenza con la sopracitata direttiva del Ministro, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la Direttiva del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, approvata con decreto 29/09/2020 n.9188809, registrata dall'Ufficio Centrale del Bilancio al numero 638 in data 12/10/2020”;

VISTO il Decreto dipartimentale 24 aprile 2020, n. 21818 recante il riconoscimento delle società di corse per l'anno 2020, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 29/05/2020 al n. 538;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 maggio 2020, n. 4701, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 02/07/2020 al n. 639, recante i principi per la determinazione e l'erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute, di cui si recepiscono in modo integrale le premesse relative alle finalità e natura delle sovvenzioni, che all'articolo 3, comma 1 prevede che *le attività di riferimento del decreto sono realizzate nell'ambito della copertura finanziaria assicurata dalla legge di bilancio e dalle vigenti norme, in particolare dai capitoli di spesa 2297 e 7763 del bilancio del Ministero;*

Vista l'assegnazione di risorse sul capitolo n. 7763/ pg 1- *“Somme da destinare all'ammodernamento e all'adeguamento degli ippodromi e loro infrastrutture per un riassetto delle attività di organizzazione delle corse”*, derivanti dalla ripartizione delle somme assegnate al Ministero ai sensi del D.L. n.185/2008, articolo 30 bis, comma 5, convertito dalla legge n.2 del 2009;

Visto il Decreto direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497 recante *“Applicazione dei criteri per la determinazione e l'erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione di cui all'articolo 1 del D.M. 4701/2020”*, inviato ai competenti organi di controllo per il relativo visto, ed in particolare l'allegato D, che reca la determinazione della sovvenzione assegnata per il corrente anno 2020;

RITENUTO di considerare recepbili le finalità applicative dei criteri generali del D.M. 6 maggio 2020 n. 4701, volti a valorizzare la capacità operativa di ciascun ippodromo ad organizzare le corse assegnate, garantendo il miglioramento tecnico-organizzativo delle stesse e assicurando l'adeguamento e mantenimento delle strutture esistenti;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

CONSIDERATO che il predetto D.M. 6 maggio 2020 n. 4701 prevede che le società di corse, destinatarie delle sovvenzioni, debbano provvedere al miglioramento degli impianti, perseguendo l'ammodernamento e l'adeguamento delle strutture dell'ippodromo e che tale finalità coincide con le previsioni istituzionali del capitolo di spesa 7763/pg 1;

RITENUTO necessario procedere all'assegnazione delle risorse disponibili, con l'adozione di criteri di ripartizione e di modalità di utilizzo nel rispetto del principio di legalità, non contraddittorietà, di proporzionalità e di gradualità;

TENUTO CONTO che l'azione dell'Amministrazione deve essere volta a perseguire i principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa come richiamati nell'articolo 1 della legge 241/1990;

CONSIDERATA la possibilità di erogare le risorse in regime di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014, e in particolare ai sensi dell'articolo 55, che prevede l'esenzione per gli Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato;

TENUTO CONTO della esistenza delle condizioni per l'esenzione dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto disciplina i criteri di ripartizione, tra le società di corse riconosciute dal Ministero, delle risorse assegnate e disponibili sul capitolo di spesa 7763 e le relative modalità di attuazione per il perseguimento di uno più dei seguenti obiettivi:
 - a) miglioramento e ammodernamento degli impianti degli ippodromi gestiti dalle società di corse riconosciute;
 - b) adeguamento delle strutture dell'ippodromo, volte ad assicurare la loro agibilità, la sicurezza ai sensi delle vigenti norme, e il benessere degli animali;
 - c) realizzazione di investimenti volti ad elevare l'attrattività per il grande pubblico nonché al fine di garantire la sicurezza socio-sanitaria;
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) e senza obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

3. La categoria dell'aiuto è definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del Regolamento (UE) 651/2014.
4. Il valore massimo dell'aiuto concesso per impresa è inferiore alle soglie di notifica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera bb) del Regolamento (UE) 651/2014.
5. L'aiuto è concesso in regime "*de minimis*" nei limiti del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", come modificato dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 *final* del 3 aprile 2020 e non è cumulabile, per le stesse spese di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con qualsiasi aiuto di Stato o con altri finanziamenti "*de minimis*".
6. L'aiuto concesso alle imprese indicate come beneficiarie è erogato in conto capitale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) 651/2014.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle risorse previste dal presente decreto sono le società di corse riconosciute con Decreto dipartimentale 24 aprile 2020, n. 21818, ammesso alla registrazione con visto della Corte dei Conti n. 538 del 29 maggio 2020.
2. Le società di corse devono possedere, all'atto di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) appartenenza alla categoria delle piccole e medie imprese (di seguito PMI), anche organizzate in reti di imprese, che soddisfano i criteri dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
 - b) essere iscritte al registro delle imprese (REA) al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
 - c) essere in attività al momento della presentazione della domanda e in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori previsti dalla normativa vigente;
 - d) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) risultare autonome tra di loro ai sensi della normativa vigente e nel rispetto della definizione di PMI e risultare coerenti con la definizione di impresa unica di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - f) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

- g) non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili sostenute e/o sul medesimo progetto presentato, nel rispetto della normativa comunitaria e statale;
 - h) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. Sono escluse dagli interventi di cui al presente decreto:
- a) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto (18) del regolamento n. 651/2014 e del capitolo 2.4, punto (15) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, come modificato dal regolamento (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020;
 - b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria, intensità dell'intervento)

1. La dotazione finanziaria complessiva esistente sul capitolo n. 7763 pg 1 per l'anno 2020, provenienti dalla ripartizione delle somme assegnate al Ministero nel 2019 ai sensi dell'articolo 30/bis, comma 5 del decreto-legge 185/2008, convertito dalla legge n.2 del 2009, è pari a € 2.600.000,00.
2. L'aiuto è concesso a titolo di conto capitale in una percentuale pari al 50% delle spese ammesse, e non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 800.000,00 per singola impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Articolo 4

(Determinazione dell'aiuto)

1. Il contributo totale per ogni singolo ippodromo è determinato con l'adozione di un criterio proporzionalmente lineare tra tutte le società di corse che ne hanno diritto, ovvero con l'applicazione del valore percentuale – pari al rapporto “valore medio delle sovvenzioni percepite dalla società” / “valore medio delle sovvenzioni totali erogate alle società di corse” nel triennio 2017-2019 - al valore delle risorse totali disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.
2. In caso di rinunce o di non erogazioni delle predette risorse a qualsiasi titolo, la sopravvenienza, per il 60% destinata alla disciplina del trotto e per il 40% alla disciplina del galoppo sarà ridistribuita, in parti eguali tra tutte le società di corse appartenenti alla medesima disciplina.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

3. Le società di corse hanno la facoltà di chiedere l'erogazione anticipata, fino all'80% della risorsa assegnata, previa presentazione di una fideiussione per un valore pari al 110% della somma richiesta.

Articolo 5

(Domanda di erogazione e modalità di liquidazione del contributo)

1. La domanda di erogazione del contributo, unitamente agli allegati, deve essere inviata dalla società o dall'impresa capofila entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero, a pena di esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata :

saq8@pec.politicheagricole.gov.it

2. L'istanza dovrà contenere **un progetto esecutivo** con acclusa la seguente documentazione:
 - a) copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa;
 - b) dettaglio degli investimenti previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli investimenti;
 - c) per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici, corredati da disegni e planimetrie (redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello di singola Regione e Provincia autonoma);
 - d) preventivo-offerta per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzoario utilizzato a livello regionale/provinciale oppure una specifica relazione tecnica giustificativa redatta da un tecnico qualificato;
 - e) certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell'avvenuta richiesta, oppure dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla realizzazione delle opere e degli interventi progettuali;
 - f) estremi del conto corrente dedicato su cui versare il contributo.
3. Le spese ammissibili e relativi requisiti sono specificati **nell'allegato B)** e devono essere sostenute dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito internet del Ministero alla data antecedente la richiesta del saldo relativo all'esercizio di riferimento e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2020. Non sono ammesse spese relative a beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

4. Il competente ufficio PQAI VIII, recepita l'istanza di cui al comma 2 e completata l'istruttoria, comunica alla Società l'approvazione del piano di attività di spesa programmata per la realizzazione di interventi di ammodernamento, di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento delle strutture dell'ippodromo.
5. L'erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) **a titolo di anticipo** a seguito di presentazione di apposita richiesta da parte del legale rappresentante dell'azienda capofila e dietro idonea garanzia fidejussoria pari al 110% del valore richiesto come anticipo che in ogni caso non può essere superiore all'80% della somma indicata **nell'allegato A**; al termine degli investimenti, la società è tenuta a produrre la documentazione di cui al successivo comma
 - b) **a titolo di saldo**, dietro presentazione della documentazione di cui al successivo comma;
6. La richiesta di saldo – presentata inderogabilmente entro la data del 30 novembre 2020 - deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - relazione tecnico-amministrativa dettagliata che attesti tutte le attività svolte ed i risultati finali conseguiti, in rapporto a ciascuna voce di spesa effettuata durante il periodo di riferimento;
 - prospetto economico-finanziario riepilogativo, delle spese sostenute secondo le categorie di spesa indicate nella nota di comunicazione di approvazione;
 - dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 che le voci di spesa ammesse a supporto del contributo riconosciuto non siano state oggetto di contribuzione da parte di questa o altra Amministrazione;
 - copia dei titoli di spesa sostenuti.

Articolo 6

(Verifiche e controlli)

1. Fino alla conclusione dell'iter amministrativo di liquidazione del contributo, il Ministero esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sulle Società di corse, con specifico riferimento all'esecuzione delle attività oggetto di aiuto.
2. Le attività di controllo sono finalizzate alla verifica della corretta destinazione delle risorse pubbliche erogate in favore della Società.

Articolo 7

(Disposizioni finali e regime di esenzione)

1. Gli impegni di spesa connessi al presente provvedimento sono assunti con successivo atto a cura dell'autorità competente.
2. Le agevolazioni concesse in conformità al presente decreto sono esenti dall'obbligo di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi: dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

3. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e alle procedure per l'attuazione degli interventi è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti “de minimis”, nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti “de minimis”, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base alle previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento n. 651/2014.

Il presente atto, pubblicato sul sito internet del Ministero, è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Sede,

Oreste Gerini

Direttore Generale

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Allegati (2)



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Allegato A - Valore del contributo assegnato ad ogni società di corse per l'esercizio finanziario 2020

Tabella 1 - GALOPPO: Valore contributo assegnabile			
IPPODROMI			
DISCIPLINA DEL GALOPPO	Valore medio sovvenzioni anni 17-19	Val. % medio su totale media triennio 17-19	Risorse per investimenti cap 7736/01
CHILIVANI G	343.666,67	0,76%	€ 19.820,47
CORRIDONIA G	277.666,67	0,62%	€ 16.014,02
FIRENZE G	622.333,33	1,38%	€ 35.892,17
FOLLONICA G*	429.000,00	0,95%	€ 24.741,95
MILANO G	3.860.333,33	8,56%	€ 222.639,08
NAPOLI G	1.449.000,00	3,21%	€ 83.568,96
PISA G	2.330.666,67	5,17%	€ 134.417,79
ROMA G	3.803.666,67	8,44%	€ 219.370,91
SASSARI G	247.333,33	0,55%	€ 14.264,59
SIRACUSA G	2.053.000,00	4,55%	€ 118.403,77
TAGLIACOZZO G	209.666,67	0,47%	€ 12.092,22
VARESE G	1.333.666,67	2,96%	€ 76.917,28
VILLACIDRO G	173.000,00	0,38%	€ 9.977,52
MERANO G	960.666,67	2,13%	€ 55.405,05
TREVISIO G	101.333,33	0,22%	€ 5.844,25
TOTALE GALOPPO	18.195.000,00	40,36%	1.049.370,03
(1) PER FOLLONICA GALOPPO SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE GLI ANNI 2018 e 2019, OV			
(2) I valori sono espressi al lordo dell'IVA			



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PQAI VIII

Tabella 2 - TROTTO : Incidenza quota anticipazione sul totale della			
IPPODROMI	ACCONTO 40% SULLA SOVVENZIONE DEL 2020		Risorse assegnabili per l'anno 2020
DISCIPLINA DEL TROTTO	Valore medio sovvenzioni anni 17-19		Risorse per investimenti cap 7736/01
ALBENGA T	867.666,67	1,92%	€ 50.041,41
AVERSA T	1.165.000,00	2,58%	€ 67.189,67
BOLOGNA T	2.183.333,33	4,84%	€ 125.920,56
CASARANO T	112.333,33	0,25%	€ 6.478,66
CASTELLUCCIO DEI SAURI T	924.000,00	2,05%	€ 53.290,35
CESENA T	903.666,67	2,00%	€ 52.117,65
CIVITANOVA T	212.333,33	0,47%	€ 12.246,01
FERRARA T	76.000,00	0,17%	€ 4.383,19
FIRENZE T	1.177.666,67	2,61%	€ 67.920,20
FOLLONICA T	1.342.000,00	2,98%	€ 77.397,89
MILANO T	1.611.000,00	3,57%	€ 92.912,07
MODENA T	1.126.333,33	2,50%	€ 64.959,63
MONTECATINI T	788.000,00	1,75%	€ 45.446,75
MONTEGIORGIO T	1.415.000,00	3,14%	€ 81.608,06
NAPOLI T	2.575.000,00	5,71%	€ 148.509,36
PADOVA T	756.333,33	1,68%	€ 43.620,42
PONTECAGNANO T	475.000,00	1,05%	€ 27.394,93
ROMA T	1.753.333,33	3,89%	€ 101.120,94
SAN GIOVANNI TEATINO T	666.000,00	1,48%	€ 38.410,58
SS COSMA E DAMIANO T	700.000,00	1,55%	€ 40.371,48
SIRACUSA T	341.000,00	0,76%	€ 19.666,68
TARANTO T	2.157.666,67	4,79%	€ 124.440,27
TORINO T	2.018.333,33	4,48%	€ 116.404,42
TREVISO T	735.333,33	1,63%	€ 42.409,28
TRIESTE T	804.000,00	1,78%	€ 46.369,52
TOTALE TROTTO	26.886.333,33	59,6%	1.550.629,97
TOTALE TROTTO+GALOPPO	45.081.333,33	100,0%	2.600.000,00



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI VIII

ALLEGATO B)

AMMISSIBILITÀ' DELLE SPESE E REQUISITI

Spese ammissibili

Macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali NUOVI di fabbrica destinati ad uso produttivo.

Acquisti di automezzi e trattori funzionali all'attività.

Spese edili finalizzate all'ammodernamento, all'adeguamento, al mantenimento dei requisiti funzionali dell'impianto nel suo complesso

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria volte alla conservazione e alla funzionalità degli impianti e della struttura.

Realizzazione di impianti per il benessere e la salute degli equidi.

Spese non ammissibili:

- singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro, al netto dell'IVA;
- "terreni e fabbricati", incluse le opere murarie, e immobilizzazioni in corso e acconti;
- macchinari, impianti e attrezzature usati;
- spese di funzionamento;
- imposte e tasse (NO IVA ad esempio);
- spese per scorte aziendali;

Requisiti dei beni agevolabili

- Nuovi;
- Ad uso produttivo;
- Funzionalmente autonomo;
- No usato o rigenerato;
- No mera sostituzione /permuta;
- No compensazione;
- No consegna in conto visione.